



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 03/07/2025
Prot.n. 250949 del 03/07/2025
Clas. 02.01, fasc. 2025/7

OGGETTO: ORDINANZA ORARI CANTIERI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE 2025

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'ondata di caldo, conseguente la crisi climatica, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari con conseguenti rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

VISTI:

- l'art 32 della Costituzione e l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- l'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 30/06/2025 "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di



prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”;

- il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con delibera del Consiglio Comunale n°32/2021;

VISTI IN PARTICOLARE:

- il punto 1 dell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 30/06/2025 che dispone, in territorio regionale dell’Emilia-Romagna, dal 02 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
- l’art. 3.a del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee che stabilisce che l’attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
- l’art. 4.1.a del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee che stabilisce che lo svolgimento delle lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari e attrezzature rumorosi, che superano i limiti di rumorosità ambientale vigenti, possono essere svolte esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- l’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee che stabilisce che lo svolgimento delle lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari e attrezzature rumorosi di cui agli artt. 4.1.a è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi, la Comunicazione e l’Autorizzazione;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto WORKCLIMATE 2.0 è stata predisposta una pagina dalla quale è possibile accedere alle previsioni di rischio caldo per località al seguente link <https://app.workclimate.it/ordinanza-calido-lavoro>;

RILEVATO che nei giorni in cui la mappa nazionale del rischio segnala nel Comune di Modena un livello di rischio “ALTO” l’applicazione dell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 30/06/2025 comporta una riduzione dell’orario di lavoro consentito, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, presso i cantieri nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario adottare la presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cantiere oltre gli orari consentiti dal Regolamento comunale



per la disciplina delle attività rumorose temporanee, ovvero in orari in cui l'intensità delle radiazioni solari non costituiscano un pericolo per la salute dei lavoratori;

DISPONE

dal 04 luglio al 15 settembre 2025, esclusivamente nei giorni in cui la previsione del rischio riferita al Comune di Modena pubblicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> segnali per i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” riferita alle ore 12.00, un livello di rischio “ALTO”:

1. che l'attività dei cantieri temporanei o mobili **effettuata in condizioni di esposizione prolungata al sole e nel rispetto dei limiti di rumore ambientale vigenti** può essere svolta nei giorni feriali **dalle ore 06:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 20:00**;
2. che le lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari e attrezzature rumorose nei cantieri temporanei o mobili, **autorizzati in deroga ai limiti di rumore** ai sensi dell'art. 5.1 e dell'art. 5.2 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, **effettuati in condizioni di esposizione prolungata al sole**, possono essere svolte nei giorni autorizzati **dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00**;
3. sono esclusi dalla presente Ordinanza, ovvero sono sempre ammessi nel rispetto dell'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025, i cantieri esterni nei casi documentabili di:
 - a. necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - b. situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a. il mancato rispetto della prescrizione di cui al punto 1. è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- b. il mancato rispetto della prescrizione di cui al punto 2. è soggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, alla sanzione amministrativa pecunaria da € 500,00 a € 20.000,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.



Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento puo essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonche ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento viene reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

MASSIMO MEZZETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)